

Statuto



UNIONE
INDUSTRIALE
BIELLESE





UNIONE
INDUSTRIALE
BIELLESE



Statuto

Testo aggiornato con le variazioni approvate
dall'Assemblea Straordinaria dell'Unione Industriale Biellese
in data 28 Settembre 2020

Indice

Titolo I.....	3
COSTITUZIONE – SEDE – DENOMINAZIONE – SCOPI	3
Art. 1 – Costituzione. Vision e mission	3
Art. 2 – Attività istituzionali dell’Associazione	4
Titolo II	5
SOCI.....	5
Art. 3 – Perimetro della rappresentanza e categorie di soci	5
Art. 4 – Rapporto associativo	6
Art. 5 – Diritti e doveri dei soci.....	7
Art. 6 – Sanzioni	9
Titolo III	9
GOVERNANCE	9
Art. 7 – Organi Associativi.....	9
Art. 8 – Assemblea	9
Art. 9 – Consiglio Generale.....	11
Art. 9 bis - Consiglio Direttivo	13
Art. 10 – Consiglio di Presidenza	14
Art. 11 – Il Presidente	15
Art. 12 – Commissione di designazione	17
Art. 13 – Organi di controllo.....	18
Titolo IV ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA.....	20
Art. 14 – Comitato Piccola Industria	20
Art. 15 – Gruppo Giovani Imprenditori.....	20
Art. 16 – Sezioni Merceologiche	21
Art. 17 – Zone	21
Titolo V	22
Art. 18 – Direttore.....	22
Art. 19 – Fondo comune.....	22
Art. 20 – Bilanci – Esercizio sociale	23
Titolo VI	24
Art. 21 – Modificazioni statutarie, Regolamento e Scioglimento dell’Associazione – Referendum.	24
Titolo VII RINVIO	25
Art. 22 – Norme di rinvio	25

Titolo I

COSTITUZIONE – SEDE – DENOMINAZIONE – SCOPI

Art. 1 – Costituzione. Vision e mission

1. Fra le imprese - o loro consorzi o altre forme societarie o simili previste dall'ordinamento - che hanno sede legale o esercitano nel territorio della Provincia di Biella attività dirette alla produzione di beni o servizi, realizzate con una organizzazione di tipo industriale, nonché le imprese esercenti attività di tipo terziario, che abbiano una organizzazione complessa, è costituita, a tempo indeterminato l'Unione Industriale Biellese, denominabile altresì mediante l'acronimo U.I.B.
2. L'Associazione ha sede legale in Biella.
3. L'Associazione aderisce quale Associato effettivo a Confindustria, partecipando così al sistema di rappresentanza delle imprese industriali e delle imprese produttrici di beni e servizi come delineato nello statuto e nei regolamenti di Confindustria. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci.
4. Adotta il logo confederale e gli altri segni distintivi del sistema associativo, con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.
5. L'Associazione adotta il Codice etico e dei Valori associativi, che costituiscono parte integrante del presente statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla sua osservanza.
6. Può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici distaccati, oppure presidi operativi.
7. E' autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno.
8. Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del Sistema, l'Associazione esprime la sua *mission* principalmente attraverso il perseguimento di tre obiettivi:
 1. esprimere un'efficace rappresentanza in tutte le sedi di interlocuzione esterna;
 2. assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza alle imprese associate che ad essa fanno riferimento;
 3. erogare efficienti servizi sia di interesse generale che su tematiche specifiche.

A tal fine, l'Associazione è impegnata a:

- a) valorizzare la propria capacità di comporre istanze ed interessi diversificati per esprimere azioni di rappresentanza coerenti e condivise;
- b) promuovere sinergie tra le componenti del Sistema;
- c) attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni;
- d) erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici;
- e) dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

[\[Torna all'INDICE\]](#)

Art. 2 – Attività istituzionali dell'Associazione

1. Sono attività istituzionali dell'Associazione:
 - a) favorire il progresso e lo sviluppo delle imprese, stimolare la solidarietà e la collaborazione tra le stesse, promuovere l'affermazione di un'imprenditorialità improntata al pieno rispetto delle leggi e delle regole;
 - b) rappresentare, tutelare ed assistere nei limiti del presente Statuto le imprese associate nei rapporti con le Istituzioni ed Amministrazioni, con le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e con ogni altra componente della società;
 - c) concorrere a promuovere con le Istituzioni e le Organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali iniziative per perseguire più ampie finalità di crescita e sviluppo, fatti salvi l'autonomia e gli interessi dei singoli componenti;
 - d) designare e nominare propri rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni e organizzazioni in cui sia richiesta o sia utile la rappresentanza degli interessi delle aziende associate;
 - e) coordinare la sua attività con quella delle associazioni territoriali della Regione;
 - f) fornire servizi di informazione, consulenza ed assistenza alle imprese su tutti i temi inerenti una moderna gestione d'azienda. A titolo esemplificativo:
 - assistere le imprese nella disciplina dei rapporti di lavoro con i dipendenti e nella stipula di contratti collettivi di secondo livello;
 - esaminare e trattare le controversie collettive ed individuali concernenti le imprese associate;
 - provvedere alla rilevazione di dati statistici di interesse generale e specifico di singole imprese o categorie di imprese;
 - accompagnare e stimolare le imprese nei processi di internazionalizzazione e più in generale di sviluppo del proprio business;
 - assistere i propri associati in materia di innovazione e trasferimento tecnologico svolgendo anche funzione di raccordo tra le imprese e i soggetti della ricerca;
 - promuovere lo sviluppo delle competenze attraverso strutturate attività di

formazione continua destinate agli imprenditori ed ai loro collaboratori;

2. L'Associazione non persegue scopi di lucro; può, peraltro, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, di carattere residuale e strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

[\[Torna all'INDICE\]](#)

Titolo II SOCl

Art. 3 – Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

1. Possono aderire all'Associazione le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi che abbiano un'organizzazione complessa e che:
 - a) siano costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;
 - b) diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
 - c) si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti dall'Associazione, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei valori associativi;
 - d) dispongano di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita
2. I soci sono distinti nelle seguenti categorie:
 - soci effettivi
 - soci ordinari di territorio
 - soci aggregati
3. Possono aderire all'Associazione come soci effettivi:
 - a) le imprese, con sede legale nella provincia, manifatturiere e di servizi appartenenti a settori che hanno una Associazione nazionale aderente a Confindustria; sono equiparate le imprese con sede legale diversa, che abbiano comunque in provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento confederale
 - b) le imprese il cui rapporto contributivo con il sistema è regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale
 - c) i consorzi di produzione di beni e/o servizi composti da imprese di cui alle precedenti lettere, nonché imprese artigiane e cooperative, queste ultime previo parere favorevole di Confindustria circa la loro ammissione

4. Possono aderire all'Associazione come soci ordinari di territorio le imprese, con sede legale nella provincia, manifatturiere e di servizi ma che non hanno una corrispondente Associazione Nazionale o Federazione di Settore aderente a Confindustria; sono equiparate le imprese con sede legale diversa, che abbiano comunque in provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito.
5. Possono essere iscritti come soci aggregati i soggetti che non hanno le caratteristiche delle due precedenti tipologie, ma con elementi di complementarità, raccordo economico, strumentalità con i soci effettivi e ordinari di territorio.
6. I soggetti che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associati come soci aggregati.
7. Tutti i soci vengono iscritti nel Registro Imprese dell'Associazione e nel Registro Imprese di Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al Sistema.
8. La quota di partecipazione all'Associazione è intrasmissibile e non rivalutabile.

[\[Torna all'INDICE\]](#)

Art. 4 – Rapporto associativo

1. La qualità di socio si acquista mediante domanda scritta diretta all'Associazione secondo le modalità e con i contenuti previsti dal Regolamento di attuazione.
2. La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.
3. Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice etico e dei Valori associativi per l'appartenenza al Sistema e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente art. 3, sulla domanda delibera il Consiglio di Presidenza a scrutinio palese. Il Consiglio di Presidenza delibera a maggioranza semplice dei presenti, salvo che per l'ammissione di imprese alle quali attribuire lo status di soci ordinari di territorio, per cui è necessaria la maggioranza qualificata di almeno i 2/3 dei voti presenti.
4. L'accoglimento della domanda comporta l'appartenenza a tutti gli effetti dell'azienda

all'Associazione dalla stessa data.

5. L'adesione impegna comunque il socio per il periodo decorrente dalla ammissione e sino alla scadenza dell'anno civile immediatamente successivo. In mancanza di disdetta almeno sei mesi prima della scadenza, l'adesione si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno. Il socio potrà comunicare disdetta almeno sei mesi prima di ogni scadenza annuale.
6. La disdetta dovrà venire formulata per iscritto mediante racc. a.r. o mezzo equivalente.
7. Le modalità di impugnazione delle decisioni in materia di adesione nonché le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

[\[Torna all'INDICE\]](#)

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci effettivi hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni istituzionali, di rappresentanza, di assistenza, di consulenza e di servizio, derivanti dall'appartenenza all'Associazione al Sistema Confindustria.
2. Hanno, inoltre, diritto di partecipare alla vita associativa esercitando l'elettorato attivo e passivo, purché in regola con gli obblighi statutari e regolamentari e secondo le modalità ivi stabilite.
3. I soci ordinari di territorio hanno gli stessi diritti dei soci effettivi con esclusione della capacità di elettorato attivo e passivo per le cariche di Presidente, Vice Presidente dell'Associazione ed incarichi, anche di rappresentanza esterna, di livello confederale.
4. I soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo. Hanno diritto di elettorato attivo solo negli organi delle articolazioni interne merceologiche e territoriali.
5. Ciascun socio ha diritto ad avere attestata la propria partecipazione all'Associazione ed al sistema confederale attraverso dichiarazioni/certificazioni di appartenenza predisposte dall'Associazione a firma del Presidente, nonché di utilizzare il logo e i segni distintivi del sistema confederale secondo le disposizioni di Confindustria.
6. L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente statuto, le

normative e le disposizioni attuative dello stesso, il Codice etico e dei Valori associativi di Confindustria, nonché ottemperare alle deliberazioni degli Organi direttivi e di controllo.

7. In particolare, i soci devono:
 - versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla Delibera contributiva annuale;
 - partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
 - non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati dall'Associazione ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con l'Associazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
 - fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.
8. I soci effettivi e quelli ordinari di territorio non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute nella fattispecie dal Consiglio di Presidenza concorrenti con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.
9. Se più imprese con sede sociale nella Provincia di Biella o unità produttive localizzate nella medesima Provincia di Biella sono riconducibili ad un'unica proprietà o a un unico gruppo collegato, esse sono tenute ad associarsi tutte all'Unione Industriale Biellese. Si intende esistente un gruppo collegato se tra i soggetti sussistono le condizioni (controllo o collegamento) di cui all'art. 2359 del codice civile e successive modifiche, se tra i soggetti sono presenti gli stessi soci o la stessa maggioranza dei soci oppure sussistono collegamenti organizzativi e finanziari tali da far presumere un medesimo coordinamento.
10. Sussiste collegamento anche nelle ipotesi di società sottoposte alla direzione e al coordinamento (artt. 2947 bis e segg. codice civile) di altre società associate.
11. Per i gruppi industriali e per le imprese multilocalizzate si fa riferimento agli appositi regolamenti adottati dalla Confindustria.

[\[Torna all'INDICE\]](#)

Art. 6 – Sanzioni

1. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Probiviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica. Le tipologie, gli organi competenti all'irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte nel regolamento di attuazione del presente statuto.

[\[Torna all'INDICE\]](#)

Titolo III GOVERNANCE

Art. 7 – Organi Associativi

1. Sono organi dell'Associazione
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio generale;
 - il Consiglio Direttivo
 - il Consiglio di Presidenza;
 - il Presidente e i Vice Presidenti;
 - gli Organi di controllo – Probiviri e Revisori contabili

[\[Torna all'INDICE\]](#)

Art. 8 – Assemblea

1. L'Assemblea è costituita dai rappresentanti degli associati così come specificati all'art. 3, in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi dell'anno precedente, che può essere effettuato sino a cinque giorni prima dell'assemblea.
2. L'Assemblea si riunisce, in convocazione ordinaria, una volta l'anno, ed in via straordinaria ogni qual volta il Consiglio Generale lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno il 15% dei voti assembleari.
3. Ogni associato ha diritto ad un numero variabile di voti in relazione ai contributi dovuti, purché interamente versati. Il calcolo dei voti spettanti a ciascun socio è effettuato sul contributo relativo all'anno precedente, assumendo come Divisore di riferimento il contributo minimo vigente al momento della votazione.
4. In particolare, il calcolo dei voti spettanti avviene nel seguente modo:



- fino a 5 volte il Divisore, saranno assegnati tanti voti quante volte è stato versato il contributo minimo o frazione superiore alla metà;
 - oltre 5 volte il Divisore e fino a 30 volte, saranno assegnati tanti voti quante volte è stato versato il contributo minimo, maggiorato del 50% o frazione superiore alla metà;
 - oltre 30 volte il Divisore, saranno assegnati tanti voti quante volte è stato versato il contributo minimo, maggiorato del 70% o frazione superiore alla metà.
5. Ad ogni socio effettivo, purché in regola con gli obblighi statutari, indipendentemente dall'entità del contributo pagato e dalle modalità di calcolo applicate, spetterà comunque almeno un voto.
 6. Ogni Socio ha diritto di farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Socio mediante apposita delega scritta.
 7. Ciascuna Azienda associata non potrà rappresentare più di un'altra impresa iscritta. I gruppi e le imprese multilocalizzate con più unità locali nello stesso territorio possono essere rappresentate da un unico soggetto.
 8. Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.
 9. Sono di competenza dell'Assemblea dei Soci:
 - a) eleggere, ogni quadriennio pari, il Presidente e i Vice Presidenti ed approvare il relativo programma di attività;
 - b) eleggere, ogni biennio dispari, i componenti elettivi del Consiglio Generale;
 - c) eleggere, ogni quadriennio dispari, i Probiviri e i Revisori contabili;
 - d) determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione stessa;
 - e) approvare la delibera contributiva;
 - f) approvare il bilancio consuntivo;
 - g) modificare il presente Statuto;
 - h) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori;
 - i) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.
 10. Il bilancio consuntivo e la delibera contributiva approvati dall'Assemblea dei Soci sono trasmessi a Confindustria. Il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni anno.

[\[Torna all'INDICE\]](#)

Art. 9 – Consiglio Generale

1. Fanno parte di diritto del Consiglio Generale il Presidente, i Vice Presidenti (in numero non superiore a quattro, oltre ai Vice Presidenti di diritto), nonché i tre ultimi Past President, purché la propria impresa rispetti i requisiti previsti all'art. 3 e mantengano al loro interno degli incarichi specifici.
2. È inoltre composto da:
 - a) Presidente della Piccola Industria, quale Vice Presidente di diritto;
 - b) Presidente dei Giovani Imprenditori, quale Vice Presidente di diritto;
 - c) Presidenti delle Sezioni Merceologiche;
 - d) Eventuali Coordinatori di Zona;
 - e) Presidente del Collegio Costruttori Edili del Biellese
3. È altresì composto da rappresentanti eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci negli anni dispari, in numero non inferiore ad un 1/10 del totale dei componenti. Tali membri possono essere rieletti allo stesso titolo per un massimo di altri sei bienni consecutivi al primo. Il numero viene determinato dall'Assemblea in sede di votazione.
4. Fanno parte del Consiglio Generale, in numero fino al 5%, arrotondato per eccesso, del totale dei componenti del Consiglio stesso ulteriori membri scelti dal Presidente tra rappresentanti di imprese associate che abbiano caratteristiche di particolare rappresentatività per storia personale ed imprenditoriale. È consentito il progressivo completamento delle nomine a disposizione nel corso del mandato. Il Presidente ha facoltà di revoca e sostituzione di tali membri in corso di mandato.
5. Fanno parte del Consiglio Generale altresì ulteriori tre membri nominati rispettivamente dal Comitato Piccola Industria, dal Gruppo Giovani Imprenditori e unitariamente dalle Sezioni Merceologiche. Tali membri durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari; i componenti possono essere rieletti allo stesso titolo per un massimo di altri tre quadrienni consecutivi al primo.
6. I membri nominati dal Presidente ai sensi del paragrafo 4 durano in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente che li ha nominati e possono essere rieletti allo stesso titolo per un massimo di altri tre quadrienni consecutivi al primo.
7. Il Consiglio si riunisce, di regola, almeno una volta ogni due mesi.
8. Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Generale, nonché sulla eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono stabilite dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.



9. Sono di competenza del Consiglio Generale le seguenti funzioni:
- a) proporre all'Assemblea dei Soci il Presidente ed i Vice Presidenti, nonché il relativo programma di attività;
 - b) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale che non siano di competenza del Consiglio Direttivo;
 - c) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
 - d) proporre all'Assemblea dei Soci il bilancio consuntivo;
 - e) proporre all'Assemblea la delibera contributiva;
 - f) approvare il bilancio preventivo;
 - g) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
 - h) deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione che riterrà necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini dell'Associazione, ivi compresi quindi gli atti aventi per oggetto la compravendita di immobili, la locazione ultranovennale, i mutui, anche ipotecari, nonché tutte le operazioni ipotecarie in genere;
 - i) deliberare sulle assunzioni di partecipazioni in società o enti;
 - j) adottare le sanzioni di espulsione e radiazione;
 - k) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea dei Soci, le modifiche dello Statuto;
 - l) su proposta del Consiglio di Presidenza, approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente Statuto;
 - m) su proposta del Consiglio di Presidenza determinare, con regolamento apposito, i criteri per la composizione merceologica dei vari Settori e decidere sulle domande di costituzione delle stesse, presentate dalle imprese associate;
 - n) pronunciarsi sui ricorsi presentati dalle imprese associate in relazione all'inquadramento nei Settori merceologici;
 - o) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione qualora non di competenza del Consiglio Direttivo;
 - p) promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione;
 - q) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione;
 - r) istituire eventuali delegazioni territoriali;
 - s) decidere sui reclami proposti in caso di rigetto delle domande di adesione.
10. Sono invitati permanenti al Consiglio Generale, senza diritto di voto: i Past President, purché la propria impresa rispetti i requisiti previsti all'art. 3 e mantengano al loro interno degli incarichi specifici, i Revisori contabili e i Probiviri. Sono inoltre invitati permanenti alle riunioni del Consiglio Generale i componenti del Consiglio Direttivo, che non ne facciano già parte ad altro titolo.

11. Il Comitato di Presidenza può scegliere ulteriori invitati permanenti, fino ad 1/5 dei componenti effettivi, sempre tra persone di specifica rilevanza per il territorio rappresentato o per storia associativa.
12. Il Presidente può altresì estendere l'invito a partecipare, non in via permanente ma per una singola riunione, a soggetti non componenti il Consiglio Generale in relazione al contributo che gli stessi possono assicurare per gli argomenti da trattare.
13. Non sono ammesse giustificazioni di assenza dei membri alle riunioni del Consiglio, con decadenza automatica dopo cinque assenze consecutive o a più della metà delle riunioni indette in un anno solare. Le modalità attuative della presente disposizione sono determinate dal Regolamento.

[\[Torna all'INDICE\]](#)

Art. 9 bis - Consiglio Direttivo

1. Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo i componenti del Consiglio di Presidenza nonché tutti i Past President dell'Associazione.
2. Compongono inoltre il Consiglio Direttivo fino a 5 membri nominati dal Presidente successivamente alla propria elezione tra i rappresentanti di imprese aderenti all'associazione, espressione delle diverse realtà dimensionali ed articolazioni territoriali e merceologiche della stessa.
3. In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Consiglio Direttivo decade contestualmente e viene ricostituito dal nuovo Presidente.
4. È altresì facoltà del Presidente invitare - in via permanente o alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno - fino ad un massimo di 2 - anche soggetti esterni all'organizzazione associativa, di particolare rilevanza ed esperienza per il ruolo ricoperto nel sistema economico, produttivo e scientifico territoriale.
5. Spetta al Consiglio Direttivo l'elaborazione delle strategie di medio e lungo periodo e dei posizionamenti dell'associazione per le attività istituzionali di cui al presente statuto attraverso l'analisi dei contesti di riferimento, l'approfondimento di problematiche e priorità e l'ascolto dei bisogni e delle aspettative della base associativa.
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, quattro volte l'anno e quando il Presidente lo ritiene necessario.
7. Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione

delle riunioni del Consiglio di Presidenza, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

8. Al Consiglio Direttivo partecipa il Direttore dell'Associazione.
9. Il Consiglio Direttivo ha la medesima durata della carica del Presidente

[\[Torna all'INDICE\]](#)

Art. 10 – Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è composto:
 - dal Presidente
 - dal Presidente del Comitato Piccola Industria
 - dal Presidente dei Giovani Imprenditori
 - dai Vice Presidenti
 - l'ultimo Past Presidente come invitato
2. E' facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie nell'attività dell'Associazione.
3. Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza normale del Consiglio di Presidenza.
4. Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti.
5. Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno con cadenza mensile. Dura in carica quattro anni e scade in occasione dell'Assemblea dei soci di ogni quadriennio pari. I Vice Presidenti non possono durare in carica consecutivamente per più di otto anni, mentre quelli di diritto scadono con il venir meno della loro carica.
6. Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza sono contenute nel Regolamento di attuazione.
7. Sono di competenza del Consiglio di Presidenza le seguenti funzioni:



- a) stabilire l'azione a breve termine dell'Associazione e attuare i piani per l'azione a medio e lungo termine;
 - b) deliberare in merito alle domande di associazione;
 - c) dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale, nonché delle indicazioni del Consiglio Direttivo, e controllarne i risultati;
 - d) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Generale o dal Consiglio Direttivo;
 - e) assicurare, a cura degli uffici della struttura, l'aggiornamento periodico del Registro delle imprese confederale e di altri dati di interesse organizzativo;
 - f) nominare e sciogliere Commissioni e Gruppi di Lavoro per determinati scopi e lavori;
 - g) eleggere, revocare e designare i rappresentanti esterni dell'Associazione;
 - h) sovrintendere alla gestione del fondo comune e redigere la proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea;
 - i) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione;
 - j) nominare il Direttore dell'Associazione e, ove necessario, del Vice Direttore;
 - k) approvare, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e l'organico, necessarie per il funzionamento dell'Associazione;
 - l) deliberare la sospensione dei soci;
 - m) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento.
8. Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.
9. Non è ammessa la partecipazione di esperti esterni, salvo che per rapporti analitici su tematiche specifiche

[\[Torna all'INDICE\]](#)

Art. 11 – Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto ogni quadriennio pari dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Generale e dura in carica un quadriennio senza possibilità di rielezione, salvo quanto previsto dal paragrafo 12 dell'art. 12.
2. I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 12 previa consultazione

dei soci.

3. In caso di motivata urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva.
4. In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età tra i Vice Presidenti elettivi.
5. Venendo a mancare il Presidente per qualsiasi motivo, l'Assemblea per la nuova elezione deve tenersi nei quattro mesi successivi e il Presidente eletto dura in carica per la durata residua del mandato. In tal caso la Commissione di designazione di cui all'art. 12 dovrà insediarsi entro i 30 giorni successivi.
6. La carica di Presidente e di Vice Presidente non sono cumulabili con alcuna altra carica del sistema.
7. Sono di competenza del Presidente le seguenti funzioni:
 - a) intrattenere i rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante dell'Associazione;
 - b) rappresentare l'Associazione in qualunque sede amministrativa e giudiziaria, costituendosi parte civile in giudizio e presentando querele per offese fatte all'Associazione o alla categoria industriale, nominando avvocati e procuratori e conferendo loro mandato;
 - c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Generale stabilendo l'ordine del giorno della riunione;
 - d) provvedere alla nomina di tutti i funzionari, determinando le condizioni di impiego, salvo il Direttore e l'eventuale Vice Direttore;
 - e) vigilare sull'ordinamento dei Settori dell'UIB e su tutti gli atti amministrativi;
 - f) curare che sia predisposto lo schema di bilancio annuale dell'UIB;
 - g) esercitare la vigilanza sull'attività dei Settori Merceologici chiedendo documenti e notizie, ordinando ispezioni ed indagini ed adottando ogni altro provvedimento o sanzione che si appalesi necessaria per il buon funzionamento dell'Associazione;
 - h) esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Generale, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva;
 - i) provvedere agli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega;
 - j) delegare eventuali funzioni operative al Direttore o al Vicedirettore, previo parere del Comitato di Presidenza
 - k) provvedere alle nomine dei membri degli organi direttivi di propria competenza.

[\[Torna all'INDICE\]](#)

Art. 12 – Commissione di designazione

1. La Commissione di designazione presiede al corretto ed efficace svolgimento del processo organizzativo per l'elezione del Presidente, ed è composta dai tre Past President immediatamente precedenti, purché facenti parte di aziende associate ed in regola con la contribuzione, e, in caso di impossibilità i Past President precedenti.
2. La Commissione deve insediarsi almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del Presidente e procede al proprio insediamento entro una settimana dalla nomina.
3. Le consultazioni della Commissione hanno una durata massima di sei settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci effettivi e ordinari di territorio.
4. La Commissione sollecita ai soci l'invio di eventuali autocandidature, che devono avere il supporto di soci che rappresentino almeno il 10% dei voti in assemblea, nonché raccoglie, senza particolari formalità di procedura, eventuali candidature provenienti dal sistema associativo. La Commissione verifica d'intesa con il Collegio dei Probiviri i programmi proposti e il profilo personale e professionale dei candidati.
5. La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari.
6. Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.
7. Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.
8. Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.
9. Si verifica l'automatica decadenza del Presidente in carica - accertata e dichiarata

dal Collegio Speciale dei Probiviri - in caso di mancato insediamento della Commissione di designazione almeno due mesi prima della scadenza del suo mandato.

10. Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.
11. I Probiviri possono autorizzare - in casi specifici di comprovata eccezionalità - uno slittamento tecnico del termine generale per l'insediamento della Commissione, in ogni caso per una durata non superiore ai tre mesi.
12. Solo laddove la Commissione di designazione verifichi ed accerti l'assenza di candidati - previo parere favorevole del Collegio speciale dei Probiviri confederali - può proporre al Consiglio Generale la conferma del Presidente uscente per un solo biennio, indipendentemente dalla previsione statutaria di durata del mandato. Per le verifiche e gli accertamenti di cui al precedente comma la Commissione di designazione farà riferimento ai parametri ed ai requisiti previsti per l'ammissione alle consultazioni delle auto candidature. Tale proposta deve essere approvata a scrutinio segreto dal Consiglio Generale con un quorum costitutivo di almeno i tre quarti dei componenti ed il voto favorevole di almeno l'80% dei membri votanti. La stessa proposta dovrà conseguire il voto favorevole del 75% dei voti presenti in Assemblea.

[\[Torna all'INDICE\]](#)

Art. 13 – Organi di controllo

1. Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.
2. I Probiviri sono sei e i Revisori contabili sono cinque, di cui tre effettivi e due supplenti e almeno uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili.
3. Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Soci di ogni quadriennio dispari e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
4. Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Generale.
5. La carica di Probiviro e quella di Revisore contabile sono incompatibili con tutte le cariche dell'Associazione e con quella di Presidente, Vice Presidente e cariche analoghe di altra organizzazione confederale.



6. Alla carica di Probiviro o di Revisore possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa o anche scelti al di fuori del sistema associativo.
7. Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel Regolamento di attuazione.
8. Spetta a tre Probiviri, costituiti in collegio speciale secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte nel sistema associativo e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio speciale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
9. Le decisioni del collegio speciale sono impugnabili avanti ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
10. Le norme procedurali del giudizio arbitrale sono definite dal regolamento di attuazione.
11. Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena l'irricevibilità del ricorso, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, secondo le modalità e di importo previsti nel regolamento di attuazione del presente statuto. L'importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinato al finanziamento di progetti speciali per la formazione e di borse di studio.
12. All'inizio di ogni anno i sei Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, tre Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.
13. Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.
14. I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed il loro Presidente – eletto dai componenti nel loro ambito – riferisce all'Assemblea dei Soci con la relazione sul bilancio consuntivo.
15. I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

[\[Torna all'INDICE\]](#)

Titolo IV

ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

Art. 14 – Comitato Piccola Industria

1. Il Comitato Piccola Industria è costituito da un numero variabile di rappresentanti delle imprese che occupano non oltre 50 addetti. Ha lo scopo di dare rilevanza alle specifiche istanze delle piccole imprese ed esaminare le questioni di specifico interesse per eventuali proposte agli organi dell'Associazione.
2. Elegge un Presidente che è Vice Presidente di diritto dell'Associazione.
3. Le attività e le modalità di funzionamento del Comitato Piccola Industria sono disciplinate all'interno di uno specifico regolamento, approvato dal Consiglio Generale dell'Associazione.
4. Le cariche hanno una durata di quattro anni senza limiti di rielezione, salvo il Presidente che è eleggibile per un solo mandato.

[\[Torna all'INDICE\]](#)

Art. 15 – Gruppo Giovani Imprenditori

1. Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori per promuovere iniziative e azioni in linea con gli scopi del movimento nazionale G.I. di Confindustria.
2. I Giovani Imprenditori eleggono un Presidente e un Consiglio. Il Presidente è Vice Presidente di diritto dell'Associazione.
3. Le attività e le modalità di funzionamento del Gruppo Giovani Imprenditori sono disciplinate all'interno di uno specifico Regolamento, approvato dal Consiglio Generale dell'Associazione.
4. Le cariche hanno una durata di tre anni senza limiti di rielezione, salvo il Presidente, che è eleggibile per un solo mandato.

[\[Torna all'INDICE\]](#)

Art. 16 – Sezioni Merceologiche

1. Per una più efficace tutela degli interessi delle Imprese associate e per un migliore perseguimento degli scopi statutari l'Associazione è articolata in Sezioni merceologiche, rappresentanti i principali settori del territorio per la trattazione di questioni di particolare interesse.
2. La costituzione e lo scioglimento sono deliberati dal Consiglio Generale. Devono rappresentare un significativo numero di imprese e ogni categoria/sezione elegge ogni quadriennio dispari un Presidente ed un Consiglio. Le cariche non hanno limiti di rielezione, salvo il Presidente che è eleggibile per tre mandati consecutivi.
3. Il Consiglio di Presidenza può proporre al Consiglio Generale di raggruppare, suddividere o eliminare le Sezioni già costituite in conformità alle nuove necessità organizzative e di costituirne delle nuove.
4. Le norme di elezione, convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione degli organi sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.
5. Le cariche delle Sezioni Merceologiche vengono elette ogni quadriennio dispari dalle singole Sezioni e sono rieleggibili senza limiti di mandato, salvo il Presidente, che è eleggibile al massimo per due mandati consecutivi.
6. Le Sezioni Merceologiche possono articolarsi in Gruppi di categoria in base a delibere del Consiglio della Sezione avendo quale obiettivo la corrispondenza organizzativa con le Associazioni Nazionali di Categoria.

[\[Torna all'INDICE\]](#)

Art. 17 – Zone

1. Il Consiglio Generale può istituire sul territorio articolazioni zonali, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Il funzionamento delle zone è disciplinato da apposito Regolamento, che è soggetto all'approvazione del Consiglio Generale.

[\[Torna all'INDICE\]](#)

Titolo V

FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO

Art. 18 – Direttore

1. Il Direttore è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza.
2. Il Direttore coadiuva il Presidente e i Vice Presidenti e ne attua le disposizioni. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi dell'Associazione ai quali propone quanto ritiene necessario per la migliore attuazione di quanto previsto dal presente statuto.
3. E' responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Presidenza.
4. Dirige tutte le attività dell'Associazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predispone la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Organi.
5. Al Direttore, dal Presidente e previa delibera del Consiglio di Presidenza, possono essere attribuiti poteri e responsabilità nell'ambito della gestione dei rapporti concernenti l'Associazione, fissandone i relativi limiti.
6. Può essere affiancato da un Vice Direttore nominato, su sua proposta, dal Consiglio di Presidenza.

[\[Torna all'INDICE\]](#)

Art. 19 – Fondo comune

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - dagli investimenti mobiliari e immobiliari e dalle loro rendite;
 - dalle quote associative ordinarie e straordinarie;
 - dalle somme accantonate per qualsiasi scopo finché non siano erogate;
 - dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
 - dagli avanzi delle gestioni annuali;
 - dalle somme incassate dall'Associazione per diritti o crediti di qualsiasi natura;
 - dalle erogazioni e lasciti a favore dell'Associazione



2. L'amministrazione del patrimonio e la gestione dei fondi di pertinenza dell'Associazione spetta al Consiglio Generale, salve eventuali deroghe specifiche previste dal presente Statuto.
3. Il Fondo comune è indivisibile. Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

[\[Torna all'INDICE\]](#)

Art. 20 – Bilanci – Esercizio sociale

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare. Essi sono costituiti dal conto economico, dal prospetto delle fonti e degli impegni e il consuntivo dallo stato patrimoniale.
3. Il bilancio consuntivo della Associazione viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea corredato dalla relazione del Presidente e a quella dei Revisori Contabili.
4. Il Consiglio Generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori Contabili un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.
5. Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale dell'Associazione affinché gli associati possano prenderne visione.
6. Per ciascun anno sociale il Consiglio di Presidenza redige inoltre il bilancio preventivo dell'Associazione, secondo le indicazioni regolamentari di Confindustria. Il bilancio preventivo viene sottoposto all'approvazione del Consiglio generale entro il 15 dicembre di ogni anno.

[\[Torna all'INDICE\]](#)



Titolo VI

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO, REGOLAMENTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 21 – Modificazioni statutarie, Regolamento e Scioglimento dell'Associazione – Referendum.

1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno il 55% dei voti presenti in Assemblea, che devono corrispondere ad almeno 20% del totale dei voti spettanti al complesso delle associate, in regola con gli obblighi statutari.
2. In casi particolari, il Consiglio Generale può sottoporre ai Soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello Statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i Soci.
3. Ai Soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.
4. Il Consiglio Generale inoltre può invitare le associate ad esprimere il loro voto su determinati argomenti, a mezzo di referendum per corrispondenza, fissando le norme procedurali da osservarsi.
5. Per la validità del referendum si richiede la partecipazione alla votazione di tante associate che siano titolari di oltre il 50% del totale dei voti in Assemblea e l'argomento è approvato con il favore della maggioranza (50% + 1) dei votanti.
6. Su proposta del Consiglio di Presidenza, il Consiglio Generale adotta apposito Regolamento, e può deliberare sue modificazioni, con il voto favorevole, in prima convocazione, di almeno 2/3 dei componenti aventi diritto di voto. In seconda convocazione, le deliberazioni richiedono la presenza di almeno la metà dei membri aventi diritto di voto e sono prese con il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti.
7. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno il 65% dei voti presenti, che devono corrispondere ad almeno 30% del totale dei voti esercitabili.



8. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.
9. Qualora l'Associazione, per qualsiasi motivo fosse sciolta, le eventuali attività residue dovranno essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

[\[Torna all'INDICE\]](#)

Titolo VII RINVIO

Art. 22 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto trovano applicazione le norme del Regolamento di attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria, le disposizioni di legge ed i principi generali del diritto, in quanto compatibili.

[\[Torna all'INDICE\]](#)